

Prodotto a valere Fondo Centrale di Garanza di cui alla L. 662/96 – Piccolo credito fino a 25 mila euro

(Ex art. 13, comma 1, lettera m) d.l. 8 aprile 2020 e Circolare MCC n. 10/2020)

Aggiornamento del 23 aprile 2020

FINALITA' GENERALE DELLA MISURA	<p>La misura prevede la presentazione di richieste di riassicurazione al Fondo in favore di piccole e medie imprese (<i>mPMI</i>) ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m) del DL Liquidità. La misura prevede il rilascio da parte del Fondo di una copertura pari al 100% in riassicurazione sui nuovi finanziamenti concessi in favore di micro, piccole e medie imprese la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19. I finanziamenti che saranno oggetto della richiesta di garanzia dovranno rispettare le caratteristiche in termini di durata, importo e condizioni economiche previste dall'articolo 13, comma 1, lettera m), del DL Liquidità.</p>
REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI FINALI	<p>Micro, piccole e medie imprese, così come definite dall'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, aventi la sede principale o almeno un'unità locale ubicata in Italia che abbiano ottenuto una garanzia al 100% da Italia Com-Fidi, a sua volta riassicurata al 100% sul Fondo di Garanzia L. 662/96 a fronte di una nuova operazione finanziaria che fornisca credito aggiuntivo all'impresa richiedente.</p> <p>I requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari finali, le imprese, sono i seguenti e saranno certificati dal legale rappresentante dell'azienda richiedente sull'Allegato 4 bis del Fondo, Allegato sub 1) alla presente scheda, e tramite l'acquisizione anche di apposite informazioni/documentazione <i>infra</i> specificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ le imprese, sulla base dei dati riportati nella scheda 2 dell'Allegato 4 bis), devono dichiarare di rispettare i parametri dimensionali della micro, piccola e media impresa previsti dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20/05/2003, nonché dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005: <i>alias</i> imprese che occupano meno di 250 persone (in U.L.A.), che hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; ✓ le imprese non devono essere destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, articolo 9, comma 2, lettera d): <i>alias</i> non devono aver ricevuto sanzioni interdittive quali l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi (<i>pubblici ndr</i>) e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ✓ le imprese non devono essere incorse in una delle fattispecie di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai sensi dell'articolo 80, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei limiti e termini previsti dai commi 10 e 11 del medesimo articolo 80: <i>alias</i> sono state destinatarie di sentenza penale di condanna definitiva che ha statuito l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le imprese già sottoposte a sequestro o confisca; ✓ l'attività d'impresa deve essere stata danneggiata dall'emergenza COVID-19; ✓ per le imprese che hanno già un bilancio approvato e depositato/registrato al 31.12.2018, le medesime dovranno presentarlo al Confidi e riceveranno un importo finanziato e garantito massimo proporzionato al 25% di detti ricavi: in ogni caso al massimo le imprese potranno ricevere 25 mila euro anche però su più domande presentate sulla medesima misura; ✓ per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019, sul tema ricavi le stesse devono presentare o idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR 445/2000 o altra idonea documentazione; ✓ le imprese, con esclusione degli aiuti di Stato già maturati sul Fondo, devono dichiarare gli aiuti ricevuti sotto forma di "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali" ai sensi del punto 3.1) delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato e quindi devono rispettare, conteggiando anche la garanzia al 100% dello Stato per lo stesso importo in richiesta e quindi non in termini di ESL, il limite massimo di 800 mila euro (<i>Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive</i>

	<i>modifiche e integrazioni).</i>
SETTORI AMMISSIBILI	<p>Tutti i settori merceologici tempo per tempo ammissibili al Fondo ai sensi della sua specifica normativa. Rimangono pertanto esclusi i seguenti settori di attività (Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007).</p> <p>A - Agricoltura, silvicoltura e pesca. K - Attività finanziarie e assicurative. O - Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria. T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze. U - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.</p>
CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI E DELLA GARANZIA	<p>Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera m) del DL citato, l'importo massimo finanziato per singola impresa è pari ad € 25.000 e la durata massima dei finanziamenti è pari a 72 mesi comprensivi in ogni caso di 24 mesi di preammortamento.</p> <p>La garanzia dello Stato può riguardare sia i finanziamenti per investimenti che quelli per il capitale di esercizio sempre ovviamente correlati all'attività d'impresa.</p> <p>Il Soggetto Richiedente, il Confidi, <i>ex lege</i> applica un pricing della garanzia che remunera esclusivamente la quota a gestione e la quota istruttoria mentre il Soggetto Finanziatore, la Banca, sempre <i>ex lege</i>, deve applicare un tasso massimo variabile finito, <i>alias</i> onnicomprensivo di tutti i costi che può applicare la Banca all'impresa, che, al momento della redazione della presente scheda, si attesta al 2,12% annuo (20 aprile 2020).</p>
DOCUMENTI NECESSARI	<p>Tutti i documenti di norma richiesti per l'accesso ai benefici della riassicurazione/controgaranzia del Fondo. Si precisa che nel presente prodotto l'Allegato 4 bis sostituisce l'acquisizione dell'Allegato 4 presente in Richiesta di Affidamento e si puntualizza che ogni pratica dovrà altresì essere assistita dal Mod. Deroghe, Allegato sub 2) della presente scheda, esaurientemente compilato in ogni sua parte e quindi sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa richiedente.</p>
DIZIONE SUI CERTIFICATI	<p>La dizione è quella vigente sui certificati di garanzia che vengono riassicurati/controgarantiti sul Fondo.</p>
PRICING DEDICATO DELLA GARANZIA DEL CONFIDI	<p>Il pricing onnicomprensivo della garanzia parametrata al 100% del Confidi viene di seguito evidenziato in ragione d'anno e si precisa che il medesimo è percepito al momento dell'erogazione del finanziamento in un'unica soluzione (<i>una tantum</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 0,55% all'anno calcolato sull'importo finanziato dalla Banca. <p>Le imprese non ancora socie del Confidi, ai sensi dell'art. 13 dl 269/2003, dovranno altresì versare al Confidi una quota sociale pari ad € 250,00 e le medesime, se esprimono un rating nella scala vigente del Confidi superiore a 6, non potranno essere assistite dal presente intervento in garanzia.</p>
CODICI E PRODOTTI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Codice Convenzione unico: 392 - PRIMARIA MCC - COVID 19 MAX 25.000,00. ✓ Denominazione prodotto unico: MUTUO CHIRO COVID 19 ART. 13 COMMA 1 LETT. M. ✓ Classificazione fondi Enti Controgaranti a sistema: 22 - MCC- FEA COVID 19 100% E 23 - PRIMARIA 662/96 COVID 19 100%.
NOTA BENE	<p>Per tutto quanto non evidenziato nella presente scheda si rinvia alla normativa tempo per tempo vigente del Fondo.</p> <p>Si precisa che nel caso il Gestore del Fondo, anche con controlli a campione o massivi, poi riscontrasse dichiarazioni mendaci del legale rappresentate dell'impresa richiedente lo straordinario intervento in garanzia dello Stato, l'agevolazione sarà revocata sulla stessa impresa con la previsione del pagamento di una sanzione che, al momento della redazione della presente scheda, non è stata ancora definita.</p> <p>Oltre ai noti casi di inefficacia previsti dalle vigenti Disposizioni Operative del Fondo, nel caso invece il Soggetto Finanziatore, la Banca, o il Confidi, il Soggetto Richiedente, applichino condizioni di pricing, di importo e di durata dei finanziamenti oggetto della presente misura che deroghino al dettato dell'art. 13, comma 1, lettera m) dl liquidità, la riassicurazione e la controgaranzia del Fondo sarà d'ufficio resa inefficace.</p>
ALLEGATI	<p>Allegato 1) Allegato 4 bis del Fondo. Allegato 2) Mod. Deroghe.</p>